

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Prelevamento dei minori Facciamo il punto

1. I bambini e le bambine possono essere sottratti/e alle loro famiglie? In quali circostanze?

La legge consente l'allontanamento forzoso dei minori dalla famiglia solo in situazioni di emergenza, quando sia necessario proteggerli da uno stato di abbandono morale o materiale, da un grave pregiudizio o da un pericolo per la loro salute. Questa è l'unica ipotesi di collocamento extrafamiliare prevista dal Codice civile all'articolo 403, e ha natura cautelare: si tratta della cosiddetta messa in protezione.

Nella pratica, tuttavia, accade frequentemente che i minori vengano prelevati dalla loro residenza abituale anche al di fuori dei presupposti previsti dall'articolo 403 del Codice civile a seguito di decisioni dei tribunali civili nell'ambito di procedimenti di affidamento in cui vi sia disaccordo tra i genitori. Tali decisioni si pongono in deroga al diritto fondamentale del minore di vivere e crescere nella propria famiglia, diritto sancito dall'articolo 30 della Costituzione italiana, dagli articoli 7 e 9 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo² e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³.

L'allontanamento dovrebbe essere limitato a casi di eccezionale gravità, nei quali risulti impossibile affidare il minore a uno dei due genitori come previsto dall'articolo 337-ter del Codice civile. La separazione forzata dalla famiglia rappresenta infatti un evento traumatico, potenzialmente iatrogeno, e può essere giustificata solo quando il rischio attuale di un danno grave derivante dalla permanenza nel nucleo familiare sia manifestamente superiore a quello connesso al distacco.

Il prelevamento del minore deve quindi tornare a essere una misura strettamente residuale e non può in alcun modo essere inteso come soluzione ai problemi che riguardano il nucleo: in questo modo infatti toccherebbe al minore pagare le colpe degli adulti. La priorità deve invece essere data a interventi di sostegno personalizzati a favore del nucleo familiare quando in difficoltà.

2. Come deve avvenire il prelevamento?

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 403 del Codice civile, e quindi solo in presenza di un pericolo imminente, i servizi sociali incaricati del trasferimento del minore – presso parenti, una famiglia amica disponibile, in affido familiare o, in ultima istanza, presso una struttura o casa-famiglia – sono tenuti per legge e anche in base al proprio codice deontologico a verificare e

¹ *Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (*Convention on the rights of the child* - Crc), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

² *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, articolo 8: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

³ *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articolo 7: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.

rilevare la volontà del minore, riferendola poi all'autorità giudiziaria: la volontà del minore, infatti, ha rilevanza.

Come stabilito da detto codice deontologico l'assistente sociale opera in piena autonomia professionale rispetto all'autorità giudiziaria con la quale collabora correttamente e lealmente sempre nell'esclusivo interesse superiore del minore. In tale prospettiva si inserisce anche la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge 8 novembre 2000, n. 328), che attribuisce al sistema dei servizi sociali il compito di intervenire a sostegno dei minori in situazione di disagio, prioritariamente attraverso l'aiuto al nucleo familiare di origine e, solo ove necessario, mediante l'inserimento presso famiglie, persone o strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, al fine di promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 22, comma 2, lett. c).

Ulteriore conferma dell'autonomia professionale dell'assistente sociale si rinviene nell'articolo 1, comma 4, della Legge 23 marzo 1993, n. 84, che esclude un ruolo meramente esecutivo nei confronti dell'autorità giudiziaria, configurando invece una funzione di collaborazione tecnico-professionale. L'Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale precisa infatti che, nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente natura tecnico-professionale.

3. Come ci si deve comportare se il minore oppone resistenza?

Salvo che si tratti di un prelevamento d'emergenza ai sensi dell'articolo 403 del Codice civile, qualora il minore opponga resistenza al trasferimento l'operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice che ha disposto il provvedimento. L'ordinamento costituzionale e legislativo italiano sancisce infatti che nessuna persona può essere privata della libertà personale se non in forza di un provvedimento restrittivo adottato dall'autorità giudiziaria penale; ovvero nei casi di trattamento sanitario obbligatorio ammissibile esclusivamente quando la persona costituisca un pericolo per sé o per gli altri. Il trattamento sanitario è disposto con provvedimento del sindaco su proposta motivata di due medici (di cui almeno uno appartenente alla Asl territoriale) e la procedura si conclude con la convalida del provvedimento da parte del giudice tutelare di competenza. Al di fuori di tali ipotesi tassative, ogni forma di restrizione della libertà personale integra una violazione dello stato di diritto⁴. Tali principi valgono anche per i

⁴ Cassazione Civile, sezione I, ordinanza 24 marzo 2022, n. 9691: "L'esecuzione coattiva consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia è misura non conforme ai principi dello Stato di diritto".

Sentenza del Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, 23 febbraio 2023: "In particolare viene evidenziato dalla dottrina che se il minore non intende ottemperare e si oppone, nessun organo delegato all'esecuzione può porre coazione fisica nei confronti dello stesso, e di fronte al rifiuto categorico l'attuazione dell'obbligo deve necessariamente arrestarsi rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione; che quando nemmeno con l'ausilio di coadiutori professionali (quali psicologi, personale medico, assistenti sociali) si riesce a dare esecuzione senza causare stress (attuale o anche solo potenziale) al minore, si dovranno rimettere gli atti al giudice ex artt. 608 - 610 c.p.c." (giudice dell'esecuzione in sede civile).

Requisitoria della dottoressa Francesca Ceroni, sostituta procuratrice generale presso la Corte di Cassazione del 16.02.2021, ricorso RG. n. 21633/21: "Si ribadisce poi, per quanto sopra già osservato, che le norme che prevedono l'allontanamento con il ricorso alla forza pubblica (art.330, 333 cod. civ e art.68 cod. proc. civ.) del minore dalla residenza familiare, il suo collocamento in località segreta, il divieto di comunicare, sono rispettose del quadro costituzionale nell'ipotesi in cui la limitazione dei diritti del minore sia limitata nel tempo e strettamente funzionale

minori, che sono titolari degli stessi diritti fondamentali degli adulti e, per alcuni profili, di una tutela rafforzata come riconosciuto dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. Le forze dell'ordine possono partecipare attivamente al prelevamento di un minore?

Nonostante in alcune situazioni si siano registrati interventi diretti nel prelevamento di minori, la legge non attribuisce questo compito alle forze dell'ordine fatti salvi i casi di assoluta emergenza riconducibili all'articolo 403 del Codice civile.

Come si legge in *Garantire i diritti dei minorenni. Vademecum per le forze di polizia*: “Compito degli operatori di polizia è principalmente quello di fornire ausilio agli operatori dei servizi sociali impegnati nell'allontanamento del minorenne – atto che rimane di loro esclusiva competenza – in particolare impedendo a chiunque di ostacolarne l'esecuzione”. In ogni caso “l'intervento della forza pubblica è sempre disposto dall'Autorità giudiziaria minorile ed ha carattere di eccezionalità” e deve avvenire senza l'uso di uniforme, esclusivamente in abiti civili⁵.

5. Il minore va sempre ascoltato? E da chi?

L'ascolto del minore costituisce un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 12 della Convenzione di New York del 1989, secondo cui il minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su tutte le questioni che lo riguardano, incluse le procedure giudiziarie e amministrative. Le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, garantendogli un'effettiva possibilità di partecipazione ai procedimenti che incidono sulla sua vita.

Tale principio è stato pienamente recepito nell'ordinamento italiano. Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del Codice di procedura civile prevedono, a pena di nullità del procedimento, l'ascolto diretto da parte del giudice del minore che abbia compiuto dodici anni, nonché del minore di età inferiore qualora capace di discernimento. Ampia e costante giurisprudenza afferma che il minore è dotato di discernimento anche prima dei dodici anni e che spetti al giudice ascoltarlo anche solo al fine

alla sua incolumità. Solo l'emergenza (cfr. in proposito la circolare del Ministero dell'interno p. 77841 del 4 agosto 2021, per la quale in questo campo la Polizia di Stato svolge funzioni di “pronto soccorso”) può giustificare una limitazione della libertà personale, che può essere ristretta “nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13 Cost.) e quindi, allo stato della legislazione, può esserlo solo in conseguenza dell'adozione di misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione, queste ultime tuttavia molto contestate. La materia è, come noto, soggetta a riserva assoluta di legge e nel sistema delle fonti che ci occupano non vi è disposizione che preveda “la restrizione della libertà personale” (art. 13 Cost.) del minore in questi casi. La disciplina dell'allontanamento coattivo con l'ausilio della forza pubblica e del collocamento *sine die* in struttura protetta, del divieto di comunicazione (l'analogia con il 41 bis O. p. non è peregrina), deve trovare espressa e integrale regolamentazione nella legge formale ordinaria o in un atto equiparato, nella specie inesistente, con conseguente illiceità di eventuali arbitrarie costrizioni della libertà personale del minore, che potrebbero anche essere fonte di danni risarcibili”.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, n. 25426/20.

⁵ Ministero dell'interno e Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni. Vademecum per le forze di polizia*, 2014, p. 57.

di escluderne – se è il caso – la capacità. Ulteriore conferma si rinviene nell’articolo 473-bis.6 del Codice di procedura civile, che impone al giudice di procedere senza ritardo all’ascolto del minore quando questi rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, al fine di acquisire sommarie informazioni sulle cause del rifiuto.

L’ascolto compete esclusivamente al giudice ed è un adempimento non delegabile – prescritto a pena di nullità – in quanto finalizzato a fornire all’autorità giudiziaria elementi diretti di valutazione della volontà del minore, elementi necessari per individuare la soluzione più conforme al suo superiore interesse. L’eventuale omissione dell’ascolto deve essere sorretta da una motivazione specifica e circostanziata, tanto più rigorosa quanto più l’età del minore si avvicina ai dodici anni, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità⁶.

6. In caso di prelevamento, dove vengono collocati i minori?

In caso di prelevamento i minori possono essere collocati prioritariamente presso parenti, ovvero presso una famiglia “amica” che si renda disponibile all’accoglienza temporanea, o ancora in affido familiare. Il collocamento in struttura – casa-famiglia o istituto – deve costituire una soluzione residuale (*extrema ratio*), adottabile solo in mancanza delle precedenti alternative di tipo familiare.

7. Esiste un censimento delle case-famiglia e delle strutture di accoglienza per minori?

In merito alle case-famiglia e alle strutture di accoglienza per minori, le regioni – che hanno competenza in materia di accreditamento – dispongono del dettaglio delle strutture presenti nei rispettivi territori. Inoltre i dati più recenti raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *Quaderni della ricerca sociale* 66. *I minorenni e i neomaggioranni in carico ai servizi sociali, in affidamento familiare e accolti nei servizi residenziali attraverso i dati SIOSS anno 2024*, novembre 2025) forniscono un quadro del fenomeno. Al 31 dicembre 2024 risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza (di cui 3.078 in pronta accoglienza, pari al 10,7% del totale), con una media di circa 6 posti letto a struttura. Per tipologia, le comunità socioeducative rappresentano il 27,1% delle strutture, seguite dalle comunità familiari per minorenni (22,9%), dai servizi di accoglienza bambino/genitore (21,9%) e dagli alloggi ad alta autonomia (10,5%). Il disegno di legge in materia di affido (cd. ddl Roccella-Nordio, alla Camera: C. 1866, al Senato S. 1694, avente ad oggetto *Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, intende consolidare e perfezionare la raccolta dati prevedendo un censimento sistematico sia delle strutture di accoglienza sia delle famiglie affidatarie e soprattutto introducendo un flusso informativo proveniente dai tribunali, indispensabile per una fotografia costantemente aggiornata dei procedimenti, che rilevi – oltre al numero dei minori collocati fuori famiglia – anche quali siano state le motivazioni del collocamento, la durata e gli esiti finali dei provvedimenti.

⁶ Cassazione civile, sezione I, ordinanza 18 settembre 2025, n. 25555.

8. Si conoscono le motivazioni e l'incidenza percentuale dei prelevamenti e dei collocamenti fuori famiglia?

No, allo stato attuale non sono disponibili dati che consentano di distinguere in modo attendibile quanti collocamenti fuori famiglia siano disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 403 c.c., quanti nell'ambito di contenziosi tra i genitori e quanti per altre ragioni.

Sebbene *Quaderni della ricerca sociale* 66 (pagine 79-80, 104-106) e l'ultima *Relazione sullo stato di attuazione della Legge 149/2001* (pagine 14-19, 264-265) forniscano alcuni dati sulle modalità di accesso ai servizi di accoglienza fuori famiglia, questi non permettono di rispondere alla domanda specifica. I dati disponibili distinguono genericamente tra provvedimenti dell'“autorità giudiziaria”, interventi in emergenza ex articolo 403 del Codice civile e affidamenti consensuali, ma non consentono di identificare separatamente i contenziosi tra genitori rispetto ad altre tipologie di provvedimenti giudiziari (come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le dichiarazioni di adottabilità).

Manca pertanto una rilevazione sistematica delle motivazioni e dell'incidenza percentuale delle diverse tipologie di intervento che distingua chiaramente tra urgenze ex articolo 403 del Codice civile, contenziosi tra genitori sulla responsabilità genitoriale, e altre ragioni.

9. Esiste un tempo massimo per il collocamento fuori famiglia?

Non esiste, di fatto, un limite temporale tassativo al collocamento fuori famiglia. La legge stabilisce che nel provvedimento di affidamento debba essere indicato il periodo di presumibile durata, rapportato al complesso degli interventi finalizzati al recupero della famiglia di origine, e che tale periodo non possa superare i ventiquattro mesi⁷. La stessa disposizione prevede tuttavia la possibilità di proroga, disposta dal tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora l'interruzione dell'affidamento arrechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima della scadenza del termine, il servizio sociale è tenuto a segnalare al pubblico ministero l'eventuale opportunità di richiedere la proroga.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'affidamento familiare non può essere prorogato indefinitamente (*sine die*) e ha chiarito che, qualora il reinserimento nella famiglia di origine divenga irreversibilmente impossibile, la dichiarazione di adottabilità rappresenta la soluzione coerente con il superiore interesse del minore⁸.

10. Qual è l'esito dei collocamenti fuori dalla famiglia?

I dati più recenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (*Quaderni della ricerca sociale* 66 cit.) offrono informazioni sugli esiti dei collocamenti fuori famiglia, sebbene manchi ancora una valutazione strutturata del possibile impatto traumatico e del rischio iatrogeno connesso agli allontanamenti. Quanto ai minorenni dimessi dai servizi residenziali nel corso del 2024

⁷ Legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

⁸ Cassazione civile, sezione I, ordinanza 3 marzo 2025, n. 5589.

(escludendo i minori stranieri non accompagnati), il 45,2% fa rientro nella famiglia di origine, il 10% inizia un percorso di affidamento familiare, il 4,9% inizia un affidamento preadottivo, il 9,5% raggiunge l'autonomia e il 5,2% passa ad altro servizio territoriale. Quanto invece ai minorenni dimessi dall'affidamento familiare (sempre esclusi i minori stranieri non accompagnati) il 47,1% rientra nella famiglia di origine, il 17,8% inizia un affidamento preadottivo, il 20,1% viene collocato in una struttura residenziale e il 7,2% raggiunge l'autonomia. Questi dati quantitativi non sono tuttavia accompagnati da una valutazione dell'effettiva efficacia e dell'impatto di tali misure sulla vita del minore, né da un'analisi dell'appropriatezza e della proporzionalità degli interventi, elementi che restano particolarmente problematici e necessari per una compiuta comprensione del fenomeno.

11. Durante il collocamento fuori famiglia i genitori possono incontrare i minori?

La possibilità per i genitori di incontrare i figli collocati fuori dalla famiglia dipende dalle disposizioni del giudice. In alcuni casi le visite possono avvenire con regolarità, eventualmente in spazi protetti, sia nelle strutture sia presso altri nuclei familiari. In altre situazioni, un genitore – più frequentemente la madre – può essere ospite della struttura insieme al minore. Vi sono infine casi in cui uno o entrambi i genitori sono impediti a tempo indeterminato dall'incontrare il figlio.

12. Quanti minori sono attualmente collocati fuori dalla famiglia?

Secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ospitati in strutture nel 2024 risultavano circa 25 mila minori, di cui circa 4.500 dimessi in corso d'anno (esclusi i minori stranieri non accompagnati), mentre circa 16 mila minori, di cui un migliaio dimessi in corso d'anno, risultavano collocati in affidamento familiare (sempre esclusi i minori stranieri non accompagnati).

13. Quanto costa mantenere un minore in struttura?

Il costo giornaliero per il mantenimento di un minore in struttura varia sensibilmente: ad esempio, il Comune di Roma stabilisce una cifra minima di circa 120 euro al giorno, ma in molti casi il costo può superare i 200 euro giornalieri. Considerando un valore medio prudenziale di 150 euro al giorno, per 25 mila minori, la spesa pubblica giornaliera ammonterebbe a circa 3 milioni e 750 mila euro, pari a circa un miliardo e 370 milioni annui: investimento che potrebbe essere destinato a interventi di sostegno personalizzato alle famiglie in difficoltà, evitando così il trauma della separazione, che – salvo situazioni familiari gravi e insanabili – tende a cumularsi a eventuali problematiche preesistenti, con potenziale rischio di effetti patologici sui minori.

14. Il rifiuto del minore di frequentare uno dei due genitori in caso di separazione è motivo sufficiente per collocarlo fuori famiglia?

Frequentemente il cosiddetto “rifiuto genitoriale” – più spesso riferito al padre – viene indicato come motivo del prelievo del minore e del suo collocamento in casa-famiglia. Talvolta il collocamento è richiesto dallo stesso genitore rifiutato in base a costrutti che fanno riferimento alla cosiddetta “alienazione parentale”.

La soluzione più efficace e rispettosa del superiore interesse del minore sarebbe quella di indagare le reali cause del rifiuto e di attivare interventi mirati sul rapporto genitore rifiutato-figlio, sempre che situazioni di violenza o equivalenti non lo impediscano. Il collocamento fuori famiglia in questi casi può risultare ingiustamente punitivo, facendo ricadere sul minore responsabilità non sue in lesione all'irrinunciabile principio del suo superiore interesse.

15. Che cos'è il diritto alla bigenitorialità?

L'espressione "bigenitorialità" non compare mai nei testi di legge, ma indica il diritto del minore a essere allevato ove possibile da entrambi i genitori, come sancito dall'articolo 7 della Convenzione di New York del 1989. In Italia la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha stabilito che, anche qualora il minore conviva con un solo genitore, entrambi esercitano la responsabilità genitoriale.

L'articolo 337-ter del Codice civile valorizza la continuità e le abitudini di vita del minore, prevedendo il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, compreso il genitore non convivente. Si tratta di un diritto del minore che deve essere temperato con il suo interesse alla salute e al benessere, priorità assoluta che il giudice deve valutare e garantire concretamente attraverso ampi poteri decisionali.

Il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori non implica necessariamente parità di tempo tra l'uno e l'altro. La ripartizione effettiva va stabilita secondo l'interesse specifico e individuale del minore, tenendo conto della sua volontà (che, si ribadisce, va obbligatoriamente rilevata a partire dai dodici anni), delle sue abitudini quotidiane, dei suoi interessi e delle reali disponibilità di ciascun genitore.

Essendo un diritto del minore e non dei genitori, non si può configurare un dovere del figlio di frequentare il genitore non convivente. La Corte di Cassazione ha confermato chiaramente l'incoercibilità delle relazioni affettive, sia in senso figlio-genitore sia in senso genitore-figlio. Le evidenze scientifiche e le esperienze reali non supportano l'idea che il rifiuto di frequentare un genitore o la vita senza un genitore costituiscano di per sé fattore di problematiche in età adulta.

In caso di contenzioso, ogni situazione va valutata caso per caso, evitando di ricorrere a costrutti generici o non scientifici quali un presunto "rischio evolutivo".

16. Che cos'è la sindrome di alienazione parentale o PAS?

La cosiddetta sindrome di alienazione parentale (PAS), elaborata originariamente da Richard A. Gardner, è stata ampiamente rigettata dalla comunità scientifica internazionale per l'assenza di basi empiriche, validazione metodologica e coerenza teorica. Gardner stesso fu espulso a vita dal *College of Physicians and Surgeons* della Columbia University per "ignoranza nella disciplina di psichiatria e incapacità di ragionare secondo il metodo scientifico".

Nonostante i tentativi dei suoi sostenitori di riformulare il costrutto sotto nuove etichette per inserirlo nel DSM-5, la PAS non ha mai ricevuto alcun riconoscimento ufficiale. Tuttavia il paradigma dell'"alienazione parentale" continua a circolare nei tribunali sotto diverse forme, mantenendo l'impostazione originale: il rifiuto del minore verso un genitore – più spesso il padre – viene attribuito esclusivamente a un presunto condizionamento da parte dell'altro genitore, di solito la madre (rappresentata a seconda delle varianti come simbiotica, ostativa o

intenzionalmente malevola, in grado di manipolare il figlio in modo totalizzante), senza considerare esperienze negative o traumatiche reali vissute dal minore, come l'esposizione a maltrattamenti. A questo riguardo il GREVIO – Comitato indipendente di esperti del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) – nel suo rapporto pubblicato il 2 dicembre 2025 ha richiamato l'Italia ricordando “l'importanza di garantire che i professionisti del diritto di famiglia a tutti i livelli comprendano l'uso storico di tali concetti (l'alienazione parentale, ndr) per screditare le denunce fondate delle donne relative alla violenza domestica e la legittima riluttanza dei bambini a entrare in contatto con un padre violento, e considerino i potenziali rischi per la sicurezza che il ricorso a tali concetti può comportare. Il GREVIO rileva quindi con grave preoccupazione che nel paese vengano impartiti corsi di formazione su concetti così pericolosi”⁹.

La narrazione semplificatoria e stereotipata della PAS è stata qualificata anche dalla Corte di Cassazione come apodittica e priva di fondamento probatorio. Eppure, in alcuni casi, la PAS continua a fondare prassi applicative che prevedono la separazione forzata del minore dal genitore ritenuto “alienante” e il suo collocamento in strutture definite impropriamente “neutre” con l'obiettivo di avviare una presunta “disintossicazione” seguita da una riunificazione con il genitore rifiutato (*reunification therapy*), anche quando il minore ha espresso chiaramente paura, angoscia o rifiuto verso quel genitore.

Tali pratiche sollevano gravi criticità scientifiche, etiche e giuridiche, in quanto presuppongono come patologico il legame affettivo primario con il genitore “prediletto” e svalutano sistematicamente l'ascolto del minore, esponendolo a interventi potenzialmente traumatici e privi di adeguato fondamento clinico.

17. Le “terapie di riunificazione” sono efficaci?

La cosiddetta *reunification therapy*, finalizzata a decondizionare e ricondizionare il minore che rifiuta un genitore, costituisce anch'essa una prassi priva di fondamento scientifico. Reem Alsalem, *Special Rapporteur* Onu contro la violenza, ha definito questa pratica una forma di tortura, parlando di veri e propri “campi di riunificazione”¹⁰.

Il metodo può essere paragonato alle terapie di conversione per persone di orientamento omosessuale, trattamenti oggi universalmente banditi per la loro natura violenta e ascientifica. Nonostante ciò, alcune di queste “terapie”, pur non riconosciute dalle autorità sanitarie, continuano a essere impiegate nei tribunali come presunta “cura” del rifiuto genitoriale, anche da operatori inseriti nell'organizzazione sanitaria.

⁹ GREVIO, *First thematic evaluation report. Building trust by delivering support, protection and justice, Italy*, 2 dicembre 2025, pag. 42, paragrafo 107, <https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-building-trust-by-delivering-support-/4880299441>).

¹⁰ *Custodia, violenza contro le donne e violenza contro i bambini Rapporto del Relatore speciale sulla violenza contro le donne e le ragazze, le sue cause e conseguenze*, Reem Alsalem, <https://www.differenzadonna.org/wp-content/uploads/2023/05/Rapporto-del-Relatore-speciale-sulla-violenza-contro-le-donne-e-le-ragazze-le-sue-cause-e-conseguenze.pdf>.

È necessario verificare la legittimazione istituzionale di tali interventi, accertando se siano previsti dalle linee guida vigenti ai vari livelli dell'organizzazione sanitaria (ministero, regioni, aziende) o dai Percorsi Diagnostico-Trattamentali-Assistenziali (PDTA), e se esistano autorizzazioni esplicite per detti operatori. In assenza di tali riscontri, queste pratiche non possono essere considerate parte della medicina basata su evidenze.

La censura di tali interventi è sempre più frequente nella giurisprudenza di legittimità. Numerose ordinanze della Corte di Cassazione hanno annullato o rinviato alle corti d'appello provvedimenti di allontanamento forzoso del minore a scopo di riunificazione con il genitore rifiutato, adottati senza una puntuale valutazione del loro impatto traumatico sullo sviluppo psichico ed emotivo del bambino.

18. Come si distingue la violenza domestica dal conflitto genitoriale, e come incide sui minori?

Nelle cause di separazione, divorzio o di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, situazioni di violenza vengono spesso derubricate a ordinaria conflittualità tra coniugi, in particolare nei casi di violenza psicologica o economica, ma non solo.

Si configura violenza ogni volta che sia presente un rapporto di potere e sopraffazione di un partner sull'altro, spesso correlato ai ruoli di genere, accompagnato da controllo coercitivo, reiterata sottomissione della vittima, denigrazione e svalutazione, limitazioni della libertà personale, difficoltà a esprimere un autonomo punto di vista e paura per la propria incolumità o per quella dei figli.

Si parla invece propriamente di conflittualità quando le parti si trovano in posizione paritaria e simmetrica, senza dinamiche di controllo o sopraffazione.

In materia di violenza domestica – sia in caso di allegazioni, cioè di dichiarazioni e denunce presentate da una delle parti, sia in caso di accertamenti giudiziari o investigativi già in atto – trova applicazione la Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77 e recepita nell'ordinamento interno dalla riforma Cartabia. Quest'ultima ha introdotto un percorso specifico dedicato alla violenza nei procedimenti civili e minorili (artt. 473-bis.40-46 c.p.c.; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Secondo la Convenzione di Istanbul (art. 31) e la sua attuazione nella riforma Cartabia è prevista particolare attenzione alla tutela dei minori esposti a violenza domestica, riconoscendoli vittime di maltrattamento assistito. I minori testimoni di violenza sono oggi qualificati come persone offese dal reato in una prospettiva che li considera indissolubilmente coinvolti nella condizione di vittimizzazione della madre quando questa subisca violenza da parte del partner, e come tali titolari delle stesse tutele previste per la vittima primaria. Si dovrà porre attenzione anche a un'altra posizione dei minori nell'ambito della violenza domestica, posizione che merita ulteriore tutela: quella, oltre che di vittime, anche di testimoni di violenza nei procedimenti giudiziari¹¹.

¹¹ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77. Sulla distinzione tra conflitto e violenza: v. art 572 c.p. e, *ex multis*, Cassazione penale, sezione VI, n. 4913 del 8 gennaio 2025 e Cassazione civile n. 4595 del 21 febbraio 2025; cfr. Legge 19 luglio 2019, n. 69 (*Codice rosso*); Legge 8 settembre 2023, n. 122; Legge 24 novembre 2023, 168 (*Nuovo codice rosso*).

Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo sulla *Lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica*.

Il presente documento è stato realizzato con il prezioso contributo dell'avv. Alessandra Capuano Branca e dell'avv. Marina Marconato, che si ringraziano.